Art. 14 Termini per il rinnovo dell'iscrizione

- 1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.
- 2. L'iscrizione ad anni successivi al primo avviene di regola tra il 1° agosto e il 20 ottobre di ogni anno.
- 3. Il Rettore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il termine previsto previo pagamento dell'indennità di mora secondo le modalità di seguito indicate:
 - € 70,00 sino al 31 dicembre
 - € 200,00 dal 1° gennaio al 31 maggio
- 4. In casi eccezionali solo per gravi e giustificati motivi, lo studente che ha rinnovato l'iscrizione nei termini può chiedere la revoca dell'iscrizione entro 15 giorni dal versamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari.
- 5. Sono esonerati dal pagamento dell'indennità di mora per l'iscrizione successiva alla scadenza di cui al precedente comma 3, gli studenti che presentino alla data del 20 ottobre di ogni anno uno dei seguenti requisiti:
- abbiano acquisito almeno l'80% dei cfu previsti dal loro piano di studio, esclusi i cfu relativi alla prova finale;
- -oppure debbano sostenere solo 2 annualità /esami se sono studenti del V.O.